



Giustizia

Rivista semestrale di riferimento della Scuola Forense V. E. Orlando - Roma

01
2021



Hanno contribuito:

A. I. ARENA	G. PANEBIANCO
G. BASSANI	A. ROSSI
P. BRONZO	A. SAMMASSIMO
F. CAPORALE	P. SANDULLI
D. CORVI	L. TRIA
E. GALLUCCI	

Direttore Responsabile: **Riccardo Bolognesi**

Direttore Scientifico: **Giorgetta Basilico**



**OPEN
ACCESS**

ISSN: **2784-9422**

Gli Organigrammi della rivista possono essere consultati direttamente sul sito internet insieme al Codice Etico e alle modalità per sottoporre alla redazione un proprio contributo.

Copyright 2022

Giustizia - Rivista giuridica on line open access dell'Associazione APL

Periodicità: semestrale

e-ISSN 2784-9422

Registrazione del Tribunale di Roma al numero 75/2020 del Registro Stampa del 29 luglio 2020

Indirizzo Internet <https://rivistagiustizia.it>

Direttore responsabile: Riccardo Bolognesi

Direttore scientifico: Giorgetta Basilico

Direzione e Redazione

Via Cola di Rienzo, 28 - 00192 Roma

email: redazione@rivistagiustizia.it - Tel. 06 3260 9166

Editing e Diffusione:

EDIZIONI DISCENDO AGITUR®

Bibliografica Giuridica Ciampi

00195 ROMA - Viale Carso, 55 - Tel. 06 8673 1273

web: <https://ciampi.com>

INDICE

FORUM

EDITORIALE.....	5
Cass. pen., Sez. un., 16 marzo 2021 n. 10381	6
PASQUALE BRONZO	
<i>Note processuali alle sezioni unite sull'art. 384 c.p. e il convivente more uxorio</i>	35
ENRICO GALLUCCI	
<i>I "punti di forza" di una pronuncia innovativa e convincente</i>	45
GIUSEPPINA PANEBIANCO	
<i>Profili penalistici della convivenza more uxorio</i>	61

ARTICOLI E SAGGI

FEDERICO CAPORALE	
<i>La prevenzione della corruzione amministrativa tra misure settoriali e riforme di sistema</i>	83
DANIELE CORVI	
<i>La prosecuzione della convivenza esclude l'addebito al coniuge infedele.....</i>	105
PIERO SANDULLI	
<i>Il procedimento collettivo (la class action italiana).....</i>	121
LUCIA TRIA	
<i>Prevenire e combattere le discriminazioni vuol dire difendere il principio democratico.....</i>	145

NOTE A SENTENZA

Corte Cost. 5 maggio 2021 n. 89 con nota di ALESSANDRO ROSSI	
<i>La revocazione dei provvedimenti decisori ammessa in via generale nell'ordinamento giuridico?</i>	
<i>Commento alla sentenza Corte cost., 5 maggio 2021 n. 89.....</i>	178
Cass. civ., Sez. un., 9 settembre 2021 n. 24414 con note di:	
ANTONIO IGNAZIO ARENA	
<i>Il Crocifisso nelle scuole pubbliche, il principio di laicità e i limiti dell'interpretazione conforme a Costituzione.....</i>	198
ANNA SAMMASSIMO	
<i>Il Crocifisso nelle aule scolastiche: la decisione delle Sezioni Unite del 9 settembre 2021, n. 24414.....</i>	242
Trib. Lucca 22 gennaio 2021 n. 64 con nota di GIULIA BASSANI	
<i>Segnalazione di un investimento: pratica commerciale scorretta e responsabilità della banca</i>	261

NOTE A SENTENZA

**Cass. civ., Sez. un., 9 settembre 2021,
n. 24414**

PRESIDENTE TRAVAGLINO – RELATORE
GIUSTI

*Crocifisso – simboli religiosi – principio
di laicità dello Stato –
libertà religiosa – discriminazioni*

*La disposizione di cui all’art. 118
del regio decreto n. 965 del 1924,
che include il crocifisso tra gli arredi
scolastici, non può più essere letta
come implicante l’obbligo di esporre il
crocifisso nelle scuole ma va interpretata
nel senso che l’aula può accoglierne
la presenza allorquando la comunità
scolastica interessata valuti e decida
in autonomia di esporlo nel rispetto e
nella salvaguardia delle convinzioni
di tutti, affiancando al crocifisso, in
caso di richiesta, gli altri simboli delle
fedi religiose presenti all’interno della
stessa comunità scolastica e ricercando
un ragionevole accomodamento che
consenta di favorire la convivenza delle
pluralità.*

DALLA MOTIVAZIONE:

[omissis]

30. Risolvendo la questione di massima
di particolare importanza rimessa
dalla Sezione lavoro, le Sezioni Unite
enunciano i seguenti principi di diritto:

- In base alla Costituzione repubblicana
ispirata al principio di laicità dello Stato
e alla salvaguardia della libertà religiosa
positiva e negativa non è consentita nelle
aule delle scuole pubbliche l’affissione
obbligatoria per determinazione dei
pubblici poteri del simbolo religioso
del crocifisso.

- L’art. 118 del regio decreto n. 965
del 1924, che comprende il crocifisso
tra gli arredi scolastici, deve essere
interpretato in conformità alla
Costituzione e alla legislazione che
dei principi costituzionali costituisce
svolgimento e attuazione, nel senso
che la comunità scolastica può decidere
di esporre il crocifisso in aula con
valutazione che sia frutto del rispetto
delle convinzioni di tutti i componenti
della medesima comunità ricercando
un “ragionevole accomodamento” tra
eventuali posizioni difformi.

[omissis]

ANNA SAMMASSIMO

(Ricercatrice t.d. lett. b nell'Università di Padova)

**IL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE:
LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE DEL 9 SETTEMBRE 2021, N. 24414***

Sommario: 1. La vicenda 2. La soluzione delle Sezioni Unite 3. Elementi di novità 3.1. Quadro normativo di riferimento e compatibilità con la Costituzione 3.2. Autonomia scolastica 4. Una questione di metodo 5. Conclusioni.

1. LA VICENDA

La sentenza delle Sezioni Unite decide il caso di un insegnante di materie letterarie presso un Istituto professionale di Stato che, per rimanere fedele alle proprie convinzioni, durante le sue ore di lezione, aveva provveduto sistematicamente, in autotutela, a rimuovere il crocifisso dalla parete per riappenderlo al termine delle stesse, così contravvenendo ad una circolare del dirigente scolastico che aveva recepito una richiesta di affissione del simbolo proveniente dagli studenti riuniti in assemblea. A tale assemblea avevano fatto seguito la circolare n. 25/65 del 21 ottobre 2008, con cui il dirigente scolastico aveva richiamato i docenti al dovere di rispettare la volontà espressa dagli studenti, e l'ordine di servizio del 23 ottobre 2008, con cui lo stesso dirigente aveva disposto che il simbolo religioso fosse fissato stabilmente alla parete, diffidando formalmente il docente dal continuare in quella rimozione che stava creando negli studenti frustrazione, incertezza e preoccupazione. Permanendo nella sua condotta, il docente veniva sospeso dall'insegnamento per 30 giorni dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, previo parere del Consiglio di disciplina. Si rivolgeva quindi al Tribunale di Terni, Sezione lavoro, con due distinti ricorsi, poi riuniti, impugnando sia l'ordine di servizio del dirigente scolastico sia il provvedimento dell'ufficio scolastico che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare: il primo in quanto discriminatorio nei

* Il contributo ha superato la *double blind peer review*

confronti dei docenti che non si riconoscevano nel crocifisso; il secondo poiché volto a sanzionare una condotta che, ad avviso del ricorrente, costituiva invece legittimo esercizio del potere di autotutela in relazione ai diritti fondamentali di libertà di insegnamento e di libertà di coscienza in materia di religione.

Il Tribunale di Terni, con sentenza 29 marzo 2013, n. 122, respingeva le lagnanze del docente: rifacendosi alla sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 18 Marzo 2011 (caso Lautsi e altri c. Italia), il giudice considerava il crocifisso un simbolo religioso passivo e riteneva che la sua presenza, non producendo una indebita influenza sugli allievi, a maggior ragione non fosse idonea a limitare la libertà di religione, di espressione e di insegnamento di un docente di materie letterarie, ossia di una persona dotata di età, esperienze, maturità e formazione ben superiori a quelle di un ragazzo. Quanto, poi, al profilo discriminatorio, il Tribunale lo riteneva inesistente potendosi escludere che gli atti posti in essere dal dirigente scolastico fossero stati motivati da ragioni religiose consistenti nel positivo apprezzamento per i valori cristiani, esplicitato nella circolare (4).

Anche la Corte d'appello di Perugia, Sezione lavoro, respingeva il gravame proposto dal docente e con sentenza 19 dicembre 2014, n. 165, riteneva l'esposizione del crocifisso non lesiva di diritti inviolabili della persona né fonte di discriminazione tra individui di fede cristiana e soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose. Il docente proponeva allora ricorso in Cassazione e la Sezione lavoro del Supremo collegio, con ordinanza interlocutoria 18 settembre 2020, n. 19618⁽²⁾, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite «sul rilievo che il ricorso prospetta una questione di massima di particolare rilevanza, che involge il bilanciamento, in ambito scolastico, fra le libertà ed i diritti tutelati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 297 del 1994, che garantiscono, da un lato, la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente, e, dall'altro, il rispetto della coscienza civile morale degli alunni». Il Primo Presidente rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite,

² In commento cfr., *ex plurimis*, P. CAVANA, "A chiare lettere – Confronti". *Il crocifisso davanti alle Sezioni Unite della Cassazione: difesa di diritti o accanimento iconoclasta?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* – rivista telematica (www.statoechiese.it), 14 (2021), 61 ss.; A. LICASTRO, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 7 (2021); M. TOSCANO, *Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 3 (2020), 887 ss

la cui discussione veniva fissata all'udienza pubblica del 6 luglio 2021.

2. LA SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE

La sentenza delle Sezioni Unite 6 luglio 2021, n. 24414³, pubblicata il successivo 9 settembre, propone una soluzione in qualche modo “salomonica” alla questione portata alla sua attenzione. Essa, infatti, afferma che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità ricercando però, nel contempo, un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi. Sulla base di queste premesse, ritiene illegittima la circolare adottata, nel caso concreto, dal dirigente scolastico il 21 ottobre 2008 proprio perché, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti – espressa a maggioranza in un'assemblea – di vedere esposto il crocifisso nella loro aula, non ha ricercato un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente. Da tale illegittimità deduce l'invalidità della sanzione disciplinare inflitta allo stesso per avere, contravvenendo all'ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocifisso dalla parete dell'aula all'inizio delle sue lezioni per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime. Quanto, poi, al profilo discriminatorio, la circolare, secondo il Supremo collegio, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del

³ Tra i numerosi commenti pubblicati si segnalano: F. ALICINO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche alla luce delle Sezioni Unite 24414/2021. I risvolti pratici della libertà*, in *www.diritticomparati.it*, 11 novembre 2021, 1 ss.; P. CAVANA, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 19 (2021); N. COLAIANNI, *Dal “crocifisso di Stato” al “crocifisso di classe” (nota a margine di Cass., SS. UU., 9 settembre 2021, n. 24414)* in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 17 (2021), 17 ss.; P. DUBOLINO, *Sezioni Unite e crocifisso: perché il “ragionevole accomodamento” non convince*, in *www.centrostudilivattino.it*, 16 settembre 2021; A. LICASTRO, *Crocifisso “per scelta”. Dall'obbligatorietà alla facoltatività dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. Civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale – rivista telematica (www.statoechiese.it)* 21 (2021), 1 ss.; M. GANARIN, *Ancora su Cassazione e crocifisso, fra laicità e reasonable accommodation*, in *www.centrostudilivattino.it*, 25 settembre 2021; A. SALVI, *Sezioni Unite e crocifisso: perplessità sulla regola del caso per caso*, *ivi*, 15 settembre 2021; I. SPADARO, *Il problema dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche nella sentenza n. 24414/2021 delle Sezioni Unite civili*, in *www.diritticomparati.it*, 11 novembre 2021, 1 ss.; M. Toscano, *Il crocifisso ‘accomodato’. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 18 (2021), 45 ss.

docente e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria.

3. ELEMENTI DI NOVITÀ

Le Sezioni Unite sottolineano che la vicenda sottoposta al loro esame presenta un duplice elemento di novità rispetto ai precedenti casi giunti nelle aule giudiziarie⁽⁴⁾: il primo consiste nel fatto che all'origine di essa c'è una delibera di un'assemblea studentesca a favore dell'esposizione del crocifisso e non l'ottemperanza ad una disposizione legislativa o regolamentare che la imponga; il secondo risulta dal fatto che, in questo caso, è l'insegnante dissenziente a contestare la presenza in aula del simbolo e non gli studenti⁽⁵⁾.

Anche la dottrina aveva già sottolineato tali aspetti in sede di commento all'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, assieme al fatto che, in questa occasione, chiamata a pronunciarsi sia stata la giurisdizione ordinaria mentre, fino ad ora, in ambito interno, era stato, per lo più⁽⁶⁾, il giudice amministrativo⁽⁷⁾ a doversi occupare del problema ed a tracciare «alcune coordinate essenziali, provando a governare, per via giurisprudenziale, una materia comunemente ritenuta priva di

⁴ N. FIORITA, *Se Terni non è Valladolid*, in *www.forumcostituzionale.it* (6 luglio 2009), 1, il quale sottolinea che, sin dall'inizio, l'azione proposta dall'insegnante presentava «alcuni profili molto originali e di sicuro interesse».

⁵ Su questo specifico aspetto cfr., tra gli altri, P. CAVANA, “*A chiare lettere – Confronti*”. *Il crocifisso davanti alle Sezioni Unite della Cassazione: difesa di diritti o accanimento iconoclasta?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* – rivista telematica (*www.statoechiese.it*), 2021, 14, 61; M. TOSCANO, *Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2020, 3, 887 ss. Sottolinea, però, al proposito A. LICASTRO, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2021, 7, 40, nt. 8, che non è la prima volta che a contestare la presenza del crocifisso in aula sia un insegnante; cfr. anche N. FIORITA, *La resistibile ascesa di un simbolo religioso: storia recente del crocifisso*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2006, 1, 231 ss.

⁶ Negli anni Ottanta era stato investito della questione il Pretore di Roma (cfr. decisione del 28 aprile 1986 pubblicata in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1986, II, 429 ss.).

⁷ Cfr., principalmente, Cons. St., Sez. II, par. 27 aprile 1988 n. 63, in *Cons. stato*, 1992, I, 507 ss.; Tar Veneto, Sez. I, ord. 14 gennaio 2004 n. 56, in *Foro it.*, 2004, III, 235 ss.; Tar Veneto, Sez. III, 22 marzo 2005 n. 1110, in *Foro it.*, 2005, III, 329 ss., con nota di N. FIORITA; Cons. St., Sez. VI, dec. 13 febbraio 2006 n. 556, in *Foro it.*, 2006, III, 181 ss., con nota di A. TRAVI; Cons. St., Sez. II, par. 15 febbraio 2006 n. 4575/03 e 2482/04, in *Giurisdizione amministrativa*, 2006, I, 329 ss.; Tar Lombardia (Brescia), 15 luglio 2006 n. 203, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2006, 3, 783 (solo massima).

puntuale regolamentazione di rango legislativo»⁽⁸⁾.

3.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E COMPATIBILITÀ CON LA COSTITUZIONE

Quanto al primo profilo sottolineato dalle Sezioni Unite, ancora una volta si pone il problema della fonte che prevede l'ostensione del crocifisso nelle aule scolastiche. La sentenza in esame al proposito sottolinea che essa è «affidata ed appesa ad un quadro normativo fragile» per due ordini di fattori: formale l'uno, essendo detta esposizione prevista da regolamenti (ed in particolare dall'art. 118 del r.d. n. 965/1924 e dall'art. 119 del r.d. 1297/1928) che includono il crocifisso tra gli arredi scolastici; temporale l'altro, essendo la disciplina in questione risalente all'epoca precostituzionale e dunque ad un periodo segnato dal confessionismo di Stato e da una struttura fortemente accentrata e autoritaria dello Stato stesso.

Ciò non significa, ovviamente, che tali disposizioni possano essere semplicemente disattese, come se non esistessero o fossero state abrogate. Nessun dubbio, infatti, può esserci sul fatto che la suddetta disciplina sia ancora in vigore, essendo stata, tra l'altro, espressamente confermata, nell'ambito dell'operazione dei decreti-legge c.d. taglia-leggi, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

Dunque, le Sezioni Unite ribadiscono che la norma sull'obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è ancora oggi in vigore in Italia, ed aggiungono, a fugare ogni dubbio anche relativamente a questo altro profilo, che esso è perfettamente compatibile con il dettato costituzionale. Ciò, del resto, era stato affermato dalla stessa Corte costituzionale che, investita del dubbio di legittimità della normativa che dispone l'obbligatorietà dell'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche sotto il profilo della compatibilità con il principio supremo di laicità dello Stato, ha dichiarato l'inammissibilità della questione in ragione sia della natura regolamentare dei testi che prescrivono detta presenza, sia della insussistenza di qualsiasi rapporto di integrazione e specificazione, ai fini dell'oggetto del quesito di costituzionalità proposto, fra le due menzionate legislative e le disposizioni regolamentari⁽⁹⁾ (10).

⁸ A. LICASTRO, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2021, 7, 36-37.

⁹ Corte cost., ord. 13-15 dicembre 2004, n. 389. Va segnalato che gode di un certo seguito l'opinione che la Corte costituzionale avrebbe potuto addentrarsi nell'esame del merito sulla scorta di fondamenti giuridici altrettanto validi, e che pertanto sarebbe lecito considerare «come una vera e propria scelta la

Inoltre, in un ulteriore passaggio della sentenza, le Sezioni Unite chiariscono che la norma regolamentare contenuta nell'art. 118 del r.d. n. 965/1924 recante «Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media» si riferisce anche alle scuole superiori⁽¹⁰⁾ perché, come non ha mancato di sottolineare la dottrina, l'espressione «istruzione media», che compare sin dal titolo del regio decreto in questione, deve essere letta secondo la strutturazione del sistema scolastico al momento della introduzione della disciplina: in quel contesto gli istituti medi di istruzione erano di primo e di secondo grado e costituivano il percorso di istruzione che seguiva all'istruzione elementare⁽¹¹⁾.

decisione di non decidere»: cfr. N. FIORITA, *La resistibile ascesa di un simbolo religioso: storia recente del crocifisso*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1 (2006), 236 e, in termini quasi identici, M. C. FOLLIERO, *Multiculturalismo e aconfessionalità. Le forme odierne del pluralismo e della laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo religioso*, cit., marzo 2007, 11; N. FIORITA e L. ZANNOTTI, *La Corte in Croce*, in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, dicembre 2004, 1; A. G. CHIZZONITI, *Identità culturale e religiosa degli italiani ed esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. La Corte costituzionale si interroga, ma non si espone*, ibidem, dicembre 2004; A. DE OTO, *Simboli religiosi nella Pubblica Amministrazione: l'inesauribile vicenda del crocifisso*, in AA.VV., *Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale*, Napoli, 2006, 199 ss., sul punto 201 e 213. Si veda anche B. RANDAZZO, *Laicità «positiva» e crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità dell'obbligo di esposizione e incostituzionalità dell'obbligo di rimozione*, in *Quaderni costituzionali*, IV (2004), 841 ss., spec. 842; A. PUGIOTTO, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, cit. (e, con altro titolo, in *Diritto e giustizia*, III [2005], 80 ss.). *Contra*, S. LARICCIA, *Garanzie e limiti della giustizia italiana per l'attuazione del principio di laicità*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, dicembre 2004, e G. CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*, in *Il diritto ecclesiastico*, I (2005), 514 ss.; quest'ultimo Autore sarebbe incline ad attribuire intenti elusivi e “pilateschi” non già alla Corte costituzionale bensì al Tar Veneto che, ritenuta l'incostituzionalità della normativa in questione, avrebbe potuto disapplicarla in prima istanza evitando di investire il Giudice delle leggi di una questione evidentemente inammissibile. Conforme C. MARTINELLI, *La questione del crocifisso tra esperienza giurisprudenziale e intervento parlamentare*, in AA. VV., *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI e V. PACILLO, Milano, Giuffrè, 2006, 147 ss., spec. 157.

¹⁰ In senso contrario, in dottrina, N. FIORITA, *Se Terni non è Valladolid*, cit., per il quale al contesto delle scuole superiori non sono «certamente» applicabili le norme regolamentari del 1924, e M. TOSCANO, *Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., 892.

¹¹ Al proposito cfr., tra gli altri, A. LICASTRO, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, cit., 52 ss., per il quale «appare del tutto arbitrario [...] leggere secondo le categorie concettuali attuali la norma del regio decreto n. 965 del 1924 [...] e circoscriverne così la portata applicativa [...]». Grosso modo, quella che noi oggi denominiamo scuola media – cui si reputa da molti applicabile la previsione ricordata del predetto provvedimento in tema di esposizione del crocifisso – altro non è che il frutto dell'assorbimento, prima, e dell'unificazione, poi, di corsi (scuole di avviamento professionale, corsi inferiori dei ginnasi, degli istituti magistrali e degli

Verrebbe dunque da concludere che, nel caso sottoposto all'attenzione ed al giudizio dell'Alto Consesso, anche se non ci fosse stata la delibera assembleare voluta dagli studenti, il crocifisso avrebbe dovuto essere appeso nelle aule dell'Istituto in ragione del quadro normativo appena richiamato e tuttora vigente. È a questo punto, però, che la sentenza sembra abbandonare il ragionamento fino ad ora seguito per interpretare con una buona dose di originalità la citata normativa (la sentenza parla espressamente di "interpretazione evolutiva"), "sdoppiandone" il contenuto ed affermando che se l'esposizione del crocifisso è compatibile con l'impianto della Costituzione italiana e con il principio supremo di laicità dello Stato, non lo è altrettanto l'obbligo di esposizione di esso. È qui l'operazione salomonica che suscita non poche perplessità. Questi i passaggi.

Innanzitutto la sentenza spiega che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, prevista dall'art. 118 del citato regio decreto, aveva un carattere obbligatorio ed esclusivo negli anni Venti o comunque negli anni precedenti alla Costituzione della Repubblica italiana perché era espressione di un contesto ordinamentale in cui (i) la religione cattolica era la sola religione dello Stato ed elemento costitutivo della compagine statale e (ii) alla Chiesa e alla religione cattolica era riconosciuto un preciso valore politico come fattore di unità della nazione. Questa concezione, però, - precisa il Supremo Collegio - viene rovesciata con l'avvento della Costituzione repubblicana o, al più tardi, dopo la dichiarazione congiunta in sede di protocollo addizionale dell'Accordo di modifica del 1984 tra l'Italia e la Santa Sede di considerare «non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano». In altri termini, l'obbligo di esporre il crocifisso è espressione della scelta confessionale dello Stato fascista per il quale la religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione ma non è compatibile con il regime attuale di democrazia costituzionale perché l'identificazione dello Stato con una religione non è più consentita. Conseguentemente, per la sentenza in esame,

istituti tecnici) originariamente inglobati proprio nell'ordinamento della istruzione elementare e media disciplinato [...] dalle normative riconducibili alla riforma Gentile». L'Autore ritiene, pertanto, che «si può discutere a proposito dell'attuale vigenza delle norme richiamate, rispetto alle quali i rilievi mossi da una parte della dottrina che vi ravvisa una radicale incompatibilità con i sopravvenuti principi della Costituzione repubblicana, con conseguente loro implicita abrogazione o obbligo di disapplicazione da parte del giudice (ordinario), non sono del tutto privi di fondamento; ma se ci si muove nell'ambito della tesi opposta, bisognerebbe spiegare perché la sfera applicativa dei regolamenti in questione dovrebbe essere amputata nel senso prima indicato» e cioè con riferimento alle scuole (oggi denominate) superiori.

l'ostensione obbligatoria (per determinazione dei pubblici poteri) nella scuola pubblica del crocifisso, quale che possa essere il significato che individualmente ciascun componente della comunità scolastica ne possa trarre, è incompatibile con la indispensabile distinzione degli ordini dello Stato e delle confessioni perché la Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato ed alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non la consente.

Orbene, il ragionamento delle Sezioni Unite non tiene conto, innanzitutto, del fatto che la previsione di affissione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane risale ad un momento storico anteriore a quello citato e precisamente alla laicissima legge Casati del 1859, in pieno conflitto risorgimentale tra lo Stato e la Chiesa⁽¹²⁾: dunque, il ragionamento svolto si basa su delle premesse storiche e politiche non del tutto esatte.

In secondo luogo, pur richiamando espressamente l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 389/2004 che aveva escluso la illegittimità della normativa in questione, il Supremo Consesso ne disattende il contenuto ed anzi sembra sconfinare apertamente dai binari del proprio ruolo istituzionale per sostituirsi alla stessa Corte Costituzionale se non, anche, al legislatore, nel momento in cui afferma che la disposizione regolamentare non può più essere letta come implicante l'obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole⁽¹³⁾ ma va interpretata nel senso che l'aula può accoglierne la presenza allorché la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo nel rispetto e nella salvaguardia

¹² Come opportunamente sottolinea P. CAVANA, *"A chiare lettere – Confronti". Il crocifisso davanti alle Sezioni Unite della Cassazione: difesa di diritti o accanimento iconoclasta?*, cit., 64, tale precedente storico dimostrerebbe che tale simbolo «interroga da sempre in modo trasversale cattolici e laici e che la sua presenza nella scuola pubblica non è attualmente imposta da alcuna norma confessionale o concordataria ma riflette una tradizione diffusa nel nostro paese che supera barriere confessionali e ideologiche».

¹³ Al proposito sia permesso richiamare la citata ordinanza n. 389 del 2004 laddove si dà atto che «la difesa del Presidente del Consiglio sostiene che [...] le norme regolamentari richiamate dal remittente non stabiliscono alcun obbligo di esposizione del Crocifisso, e che, in assenza di un obbligo legale di esposizione, il problema sarebbe quello di verificare se le norme costituzionali consentano l'esposizione di quel simbolo del cattolicesimo». La Corte costituzionale ha, però, «evita[to] di esprimersi» su questa tesi dell'Avvocatura: così F. RIMOLI, *La Corte, la laicità e il crocifisso, ovvero di un appuntamento rinviato*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 6 (2004), 4303. Reputa che le norme regolamentari si limitino a prevedere «il Crocifisso tra gli oggetti facenti parte dell'arredamento» delle classi delle scuole (rispettivamente) medie ed elementari», senza disporre l'esposizione e senza dire nulla «sul quando e sul dove, all'interno dell'aula scolastica, vada collocato», G. D'ELIA, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 28 novembre 2009, 2 e 7.

delle convinzioni di tutti, affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all'interno della stessa comunità scolastica e ricercando un ragionevole accomodamento⁽¹⁴⁾ che consenta di favorire la convivenza delle pluralità.

Ancora, se la sentenza afferma esplicitamente che il crocifisso descrive uno dei tratti del patrimonio culturale italiano e rappresenta una storia e una tradizione di popolo (11.8), non sembra, però, trarne le dovute conseguenze considerandolo, di fatto, un simbolo esclusivamente rappresentativo di una fede religiosa ed anzi un simbolo fra tanti.

3.4 AUTONOMIA SCOLASTICA

Dunque, per le Sezioni Unite, la disposizione regolamentare sugli arredi scolastici può diventare e diventa compatibile con il nuovo contesto costituzionale nel momento in cui una interpretazione evolutiva tramuta l'obbligo (di esposizione del crocifisso) in una facoltà, affidando alle singole comunità scolastiche la decisione

¹⁴ Si tratta di un principio di origine giurisprudenziale secondo il quale nel caso di conflitto tra differenti posizioni soggettive costituzionalmente garantite (come, ad esempio, la libertà religiosa e la tutela della salute o il diritto all'istruzione o il principio di uguaglianza) il giudice deve cercare appunto un accomodamento ragionevole, una mediazione fra una legge astratta e generale e l'esigenza di ammettere una deroga alla stessa. Il principio in esame costituisce quindi una particolare tecnica ermeneutica, un canone interpretativo. La nozione di ragionevole accomodamento emerge in ambito giurisprudenziale negli Stati Uniti quale peculiare visione di un atteggiamento separatista 'benevolente' verso il fenomeno religioso, finalizzato inizialmente a offrire risposte di carattere individualizzato alle istanze concernenti l'esercizio della libertà religiosa. In Canada, tale nozione si intreccia con le politiche del multiculturalismo, che costituiscono la «risposta statale alla diversità»; cfr. A. MADERA, *Il porto di simboli religiosi nel contesto giudiziario, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2020, 4. Per una minima bibliografia al proposito, cfr. anche E. BRIBOSIA, J. RINGELHEIM, I. RORIVE, *Reasonable Accommodation for Religious Minorities: A Promising Concept for European Antidiscrimination Law*, in *Maastricht Journal for European and Comparative Law Review*, 2010, 17, 138 ss.; L. CAPRARA, *La rilevanza civile della giurisdizione religiosa. Il caso inglese*, Milano, 2019, 29 ss.; D. FERRI, *Reasonable Accommodation as a Gateway to the Equal Enjoyment of Human Rights: from New York to Strasbourg*, in *Social inclusion*, 2018, 3; M. FERRI, *La gestione della diversità religiosa: l'esperienza canadese degli accomodamenti ragionevoli*, in G. CANOBBI (a cura di), *Per una città interculturale e interreligiosa*, Brescia, 2016, 105 ss.; J. MACLURE, *L'accomodamento ragionevole e la concezione soggettiva della libertà di coscienza*, in *Iride*, 2012, 66, 349 ss.; L. VAN BELLINGEN, *L'accommodement raisonnable de la religion dans le secteur public: analyse de cadre juridique belge au regard de l'expérience canadienne*, in *Revue Interdisciplinaire d'Études Juridiques*, 2015, 75, 221 ss.

circa la presenza dei simboli religiosi nelle proprie aule⁽¹⁵⁾. In questo modo, però, la Corte ‘prende’ una disposizione normativa (pur fragile nel senso anzidetto ma comunque ancora in vigore), quale quella che regola la presenza o meno nelle scuole del crocifisso, e la ‘consegna’ alla autonomia delle singole istituzioni scolastiche.

Per questo si ritiene che la suddetta interpretazione evolutiva sia, in realtà, un vero e proprio ‘aggiornamento normativo’ adagiato su due direttrici: la prima è quella che trasforma l’imposizione autoritativa della presenza del crocifisso in facoltatività della collocazione, subordinata ad una richiesta degli studenti e cioè ad una richiesta che proviene dal basso, dalla comunità; la seconda direttrice, poi, muove da una posizione di esclusività (solo quel simbolo) in direzione della pluralità dei simboli ispirata ad un universalismo concreto, fondato empiricamente e democraticamente responsivo rispetto alla mutata composizione etnica e quindi anche religiosa della popolazione.

Le ragioni di tale ‘aggiornamento costituzionalmente orientato’ sono, per l’Alto Consesso, da ricercare nella concezione del principio di laicità come tutela del pluralismo a sostegno della massima espansione della libertà di tutti secondo criteri di imparzialità e non come indifferenza dello Stato di fronte all’esperienza religiosa. Riprendendo, cioè, l’orientamento espresso in molte occasioni dalla Corte Costituzionale, le Sezioni Unite ribadiscono che la laicità italiana non è ‘neutralizzante’, non nega le peculiarità e le identità di ogni credo e non persegue un obiettivo di tendenziale e progressiva irrilevanza del sentire religioso, destinato a rimanere nella intimità della coscienza dell’individuo. Tutt’altro, il concetto di laicità sotteso alle norme costituzionali è tendenzialmente inclusivo e aperto (di neutralità) e non escludente (di secolarizzazione): come tale riconosce la

¹⁵ In dottrina, nella prospettiva della valorizzazione delle decisioni degli organi di autonomia scolastica, si era già espresso, in particolare, R. BOTTA, *L’esposizione del crocifisso tra “non obbligo” e divieto*, in *Corriere giuridico*, 8 (2005), 1077; Id., *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, ivi, 2004, n. 2, 242. Cfr. pure L. PEDULLÀ, *Il crocifisso, simbolo di valori civili: “scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani”*, in *Politica del diritto*, 2 (2006), 337 ss. (cit. a 342 s.) - il quale si rifà al novellato art. 117 Cost., alla luce del quale la questione dell’esposizione del crocifisso sarebbe oggi “rimessa all’autonomia scolastica che ha ormai assunto rango costituzionale” - nonché, con varietà di accentuazioni, fra gli altri, B. RANDAZZO, *Laicità “positiva” e crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità dell’obbligo di esposizione e incostituzionalità dell’obbligo di rimozione*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, 843; M. CANONICO, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche: una questione ancora aperta*, in *Il Diritto ecclesiastico*, I (2004), 259 ss., e M. PACINI, *La Cedu e il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 8 (2011), 859.

dimensione religiosa presente nella società e si alimenta della convivenza di fedi e convinzioni diverse.

Sul piano delle coscienze individuali tale concetto si traduce nel riconoscimento a tutti del pari pregio dei singoli convincimenti etici nella costruzione e nella salvaguardia di una sfera pubblica nella quale dialogicamente confrontare le varie posizioni presenti nella società pluralista.

Orbene, essendo la scuola pubblica italiana un luogo istituzionale ma anche uno spazio pubblico condiviso, la presenza di simboli religiosi è ivi consentita quando costituisce l'effetto di una scelta che proviene dal basso e descrive ricognitivamente le fedi, le culture e le tradizioni dello Stato-comunità di persone che abita tale spazio, mentre non può essere tollerata se frutto di una determinazione unilaterale del potere pubblico e conseguentemente specchio, in qualche modo, della visione generale dello Stato-istituzione⁽¹⁶⁾.

Ad ulteriore supporto del proprio ragionamento, le Sezioni Unite aggiungono che non rappresenta esercizio della libertà religiosa come posizione giuridica soggettiva degli individui (anche raccolti in formazioni sociali) l'imposizione, per effetto di una scelta del potere pubblico, dell'affissione del crocifisso alle pareti delle scuole pubbliche. Tale imposizione, infatti, non solo non sarebbe esplicitazione della libertà religiosa "positiva" della comunità ma violerebbe e comprimerebbe la libertà religiosa "negativa" del non credente, di chi non si riconosce o comunque si sente turbato da tale simbolo.

4. UNA QUESTIONE DI METODO

A questo punto della sentenza, seguitane attentamente l'argomentazione, ci si aspetterebbe che la soluzione alla vicenda oggetto del processo sia quella della conferma della sanzione disciplinare per l'insegnante dissenziente ed invece così non è.

Infatti, dopo aver ribadito (i) che l'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule

¹⁶ «La scuola pubblica non ha e non può avere un proprio credo da proporre, non ha fede da difendere, né un agnosticismo da privilegiare ma è un luogo aperto che favorisce l'inclusione e promuove l'incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche. Anche altri simboli, nati come religiosi ed esterni alla identità tradizionale del Paese, sono suscettibili di diventare nella scuola pubblica aperta a tutti simboli culturali di integrazione. Anzi, l'aggiunta di simboli delle varie religioni non solo pone le varie religioni sullo stesso piano ma insegna anche agli studenti che è fondamentale il rispetto reciproco delle varie fedi religiose» (13.2).

delle scuole pubbliche è ancora vigente, (ii) che, se il suddetto obbligo può considerarsi incostituzionale, tale non può considerarsi l'esposizione del crocifisso per volontà della comunità che si raccoglie nell'aula, (iii) che dunque il venir meno dell'obbligo non significa, di per sé, divieto di esposizione del crocifisso ma facoltatività di essa e materia dell'autonomia scolastica, le Sezioni Unite ritengono illegittima la circolare con cui, il 21 ottobre 2008, il dirigente scolastico aveva richiamato i docenti al dovere di rispettare la volontà espressa dagli studenti e, conseguentemente e per derivazione, sanzionano l'invalidità della sanzione disciplinare inflitta al suddetto docente per avere contravvenuto ad essa e rimosso il crocifisso dalla parete dell'aula all'inizio delle sue lezioni per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.

A chi cerchi di seguire il nesso logico tra argomentazione e conclusione della sentenza potrebbe sembrare che esso sia un po' sfuocato ed effettivamente lo sarebbe se i Giudici non avessero aggiunto un ultimo passaggio relativamente alla necessità, in situazioni del genere, di percorrere la strada dell'accomodamento ragionevole, intesa come ricerca di una soluzione mite che si articola in scelte da effettuare caso per caso alla luce delle concrete esigenze nei singoli istituti scolastici con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e con il metodo della ricerca del più ampio consenso.

Dunque, per le Sezioni Unite, si tratta, in sostanza, di una questione di metodo: la soluzione del conflitto tra i diritti degli alunni e quelli del docente non può essere affidata alla semplice prevalenza del gruppo più numeroso⁽¹⁷⁾ né, all'opposto, al potere di veto del singolo. Bisogna, invece, privilegiare un approccio dialogante e tendente ad un consenso condiviso, a superare le posizioni in tensione attraverso, appunto, un ragionevole accomodamento sulle modalità di esposizione del crocifisso, ad esempio consentendo alla libertà negativa del docente dissenziente

¹⁷ «Privilegiare un approccio dialogante rivolto alla ricerca, in concreto, di una pratica concordanza con il più ampio consenso significa non appiattirsi su una logica maggioritaria, dove i molti scelgono e decidono e i pochi soccombono: una logica che, anziché accogliere, con uno sforzo di sintesi e di mediazione, identità diverse su un piano di parità considera *sic et simpliciter* decisiva la volontà manifestata dalla maggioranza che si sia espressa a favore di una delle due opzioni in campo» (20). In realtà al proposito si concorda con P. CAVANA, "A chiare lettere – Confronti". *Il crocifisso davanti alle Sezioni Unite della Cassazione: difesa di diritti o accanimento iconoclasta?*, cit., 65, quando sottolinea che «sull'argomento della decisione presa a maggioranza dagli alunni [...], è facile rispondere con la CEDU che la presenza del crocifisso non lede i diritti di alcuno poiché non esige ossequio né impone a chicchessia, tanto meno al docente, alcun comportamento sia di carattere commissivo che omissivo».

di incidere sul *quomodo* della collocazione del simbolo religioso. Non avendo, nel caso di specie, il dirigente scolastico percorso la suddetta strada, la sua circolare è illegittima perché non ha tenuto conto del contesto scolastico caratterizzato da una pluralità di fedi e di convinzioni esplicitamente areligiose violando così il principio di laicità sotteso alla Costituzione italiana.

5. CONCLUSIONI

Come si anticipava poc'anzi, la decisione delle Sezioni Unite in commento suscita non poche perplessità nel momento in cui sembra assumere compiti e funzioni che esulano dalle competenze e dal ruolo istituzionale di un organo giurisdizionale.

Essa, infatti, scompone – del tutto arbitrariamente – la previsione normativa relativa all'obbligo di affissione del crocifisso nelle aule della scuola (secondaria) pubblica in due distinte fattispecie, tacciando di incostituzionalità quella, aderente alla norma stessa ed anzi da essa esplicitamente prevista, della obbligatorietà della suddetta esposizione, e conferendo all'autonomia scolastica competenza su quella, estrapolata dalla prima grazie ad un'operazione di 'interpretazione evolutiva', della facoltatività della stessa.

Orbene, si ritiene invero che se la pur 'fragile' disposizione di cui all'art. 118 del r.d. n. 965/1924 è ancora in vigore, come la stessa sentenza in commento ha dimostrato, se ne debbono trarre tutte le dovute conseguenze e non si può conferire all'autonomia scolastica la possibilità di decidere, caso per caso ed in base alle concrete circostanze umane ed ambientali, se appendere il crocifisso alla parete oppure no. Il crocifisso è ancora oggi inserito tra gli arredi delle aule scolastiche e questo fatto non contrasta minimamente con il principio di laicità, sia perché esso è un simbolo passivo, come ricorda la stessa sentenza in commento sulle orme della Grande Camera, sia perché esso, «a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa», come ha ribadito il Consiglio di Stato nel noto parere n. 63 del 27 aprile 1988. La soluzione trovata dalle Sezioni Unite non solo è *contra legem* ma rischia anche di alimentare ulteriori e sempre più numerosi conflitti, soprattutto nel momento in cui non pone una regola chiara per la risoluzione di questi ultimi limitandosi a suggerire un approccio dialogante tra le persone coinvolte.

Certo, sono comprensibili le ragioni di buon senso che hanno spinto i Giudici della

Cassazione ad operare in tale direzione ma non si può condividere lo straripamento dai confini e dai parametri fissati dal Legislatore, perché così facendo si rischia di esasperare gli animi sia dei credenti sia dei dissenzienti e di alimentare la confusione su temi molto delicati e particolarmente caldi nell'attuale contesto multiculturale. Si condivide l'auspicio che sia il Legislatore ad intervenire in materia ma si spera che, in ossequio a quel concetto di laicità positiva delineato dalle stesse Sezioni Unite, tale intervento non porti all'eliminazione del simbolo, anche per rispetto non solo a chi in quel simbolo ha sempre creduto e continua a credere ma che quel simbolo considera parte integrante della propria storia e della propria cultura.

ABSTRACT

La sentenza tratta della questione della compatibilità tra l'ordine di esposizione del crocifisso, impartito dal dirigente scolastico di un istituto professionale statale sulla base di una delibera assunta a maggioranza dall'assemblea di classe degli studenti, e la libertà di insegnamento e di coscienza in materia religiosa, intesa quest'ultima anche come libertà negativa, da assicurare ad ogni docente. Le Sezioni Unite hanno statuito che la determinazione del dirigente scolastico rivolto a tutti gli insegnanti della classe si pone in contrasto con il principio della libertà di insegnamento del docente dissenziente che desidera fare lezione senza essere costretto nella matrice religiosa impressa dal simbolo affisso alla parete quando non sia conforme al modello e al metodo di una comunità dialogante che ricerca insieme la composizione di diritti uguali e contrari e non esprima una soluzione di mediazione di compromesso.

The judgment deals with the question of the compatibility between the presence of the crucifix, ordered by the school director of a public institute on the basis of a resolution taken by a majority of the class assembly of students, and the (c.d. negative) freedom of teaching and conscience in religious matters to be ensured to every teacher. It establishes that the determination of the school director addressed to all the teachers of the class is in contrast with the principle of the freedom of teaching of the dissenting teacher who wishes to give lessons without being forced into the religious matrix imprinted by the symbol affixed to the wall when it does not conform to the model and method of a 'dialoguing' community

*Il crocifisso nelle aule scolastiche:
la decisione delle Sezioni Unite del 9 settembre 2021, n. 24414*

that seeks together the composition of equal and contrary rights and when it does not express a compromise mediation solution.